CAMERA DEI DEPUTATI N. 2487-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO *AD INTERIM* DEL TESORO
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

nella seduta del 24 gennaio 1952

—

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951

Presentata alla Presidenza il 24 marzo 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con le Note scambiate in data 20 settembre 1951 tra il Ministro degli esteri italiano e il Ministro degli esteri canadese si è provveduto, in uno spirito di mutua comprensione, alla soluzione definitiva delle questioni pendenti fra l'Italia ed il Canadà come conseguenza delle clausole economiche del Trattato di pace del 10 febbraio 1947.

Il primo scambio di Note costituisce il documento fondamentale. Eccone, il contenuto:

Il Governo italiano si impegna a pagare al Governo canadese la somma complessiva, da utilizzarsi in Italia, di 290 milioni di lire, a tacitazione di tutti i reclami canadesi, ad eccezione di quelli dell'« Aluminium Limited » e di « Sir Alexander Mackenzie » o derivanti dall'articolo 78, n. 6 del Trattato di pace. Con tale pagamento il Governo italiano sarà liberato da ogni responsabilità di fronte al Governo e ai cittadini canadesi. Si stabilisce inoltre che i debiti contratti dal Governo o da cittadini italiani prima del 15 settembre 1947 verso il Governo o cittadini canadesi saranno pagati secondo i contratti e nella valuta originariamente stipulata. Il Governo italiano assume l'impegno di estendere queste

disposizioni, nei limiti del possibile, in riguardo ai debiti contratti da società aventi la loro sede nel Territorio Libero di Trieste.

Da parte sua il Governo canadese si impegna ad annunziare sulla *Canada Gazette*, cioè sul giornale ufficiale, subito dopo la firma dell'Accordo, il rilascio dei boni italiani siti nel Canadà e già sequestrati in forza all'articolo 79 del Trattato di pace, e a prendere immediatamente le misure necessarie al rilascio stesso, portandolo subito dopo a termine nel più breve tempo possibile.

Nel caso di controversia che insorga per l'interpretazione e l'amplicazione dell'Accordo, i due Governi convengono di sottoporla per la decisione ad un arbitro neutrale, nominato d'accordo o, in caso di mancanza di accordo, dal segretario generale delle Nazioni Unite; col che si evita il ricorso canadese alla cosidetta Commissione di conciliazione prevista dall'articolo 83 del Trattato di pace.

Col secondo scambio di Note, il Governo canadese s'impegna a fornire a quello italiano la lista dei beni dissequestrati e quella dei beni non reclamati, per i quali ultimi saranno prese in seguito le misure opportune per ricercare gli aventi diritto o per disporne in modo definitivo. Ed il Governo italiano si impegna a sua volta ad aiutare le autorità canadesi a ricercare gli eventuali debitori sia del Governo che dei cittadini canadesi.

L'Accordo del quale si chiede la ratifica giova all'Italia in quanto, risolvendo definitivamente una situazione incresciosa, mentre per un verso pone termine allo stato di disagio e di inferiorità in cui vennero a trovarsi i cittadini italiani per i beni da essi posseduti nel Canadà ed ivi sottoposti a sequestro, importa dall'altro una diminuzione degli oneri che sarebbero potuti derivare all'Italia da una rigida applicazione dell'articolo 78 del Trattato di pace, ed importa inoltre l'eliminazione di quella procedura del regolamento delle controversie prevista dall'articolo 83 del Trattato, che rappresenta una patente diminuzione e violazione del sistema giuridico in vigore in tutti gli Stati indipendenti per la risoluzione delle controversie di natura patrimoniale. Va perciò data lode al Governo per gli accordi raggiunti col Canadà E non è fuori luogo raccomandare ed auspicare che esso continui per questa via, al fine di definire con gli altri Stati, così come è stato fatto col Canadà, tutte le consimili questioni pendenti. È con uno spirito di mutua comprensione, ed in accordo per altro al deliberato, sia pure generico, preso alla Conferenza di Ottawa nel settembre scorso in seguito a richiesta del nostro Presidente del Consiglio e Ministro degli esteri, onorevole De Gasperi, per l'abolizione delle clausole discriminatorie contenute nel Trattato di pace, è, diciamo, in uno spirito di comprensione che gli Alleati del Patto Atlantico debbono prendere nella giusta considerazione l'esigenza italiana alla revisione non soltanto delle clausole politiche e militari, ma anche delle clausole economiche del Trattato di pace, specialmente per ciò che riguarda: la necessità della fissazione di un termine per le richieste di coloro che possono avanzare pretese di reintegra dei loro beni o diritti nei confronti del Governo italiano in base all'articolo 78 del Trattato di pace; la modifica della procedura dell'articolo 83 con l'abolizione delle « Commissioni di conciliazione » e l'adozione di un sistema meno contrastante con l'ordinamento giuridico italiano e di tutti gli Stati indipendenti in generale; con l'equo riesame dell'articolo 76, che impone gravi rinunzie all'Italia; ecc.

Onorevoli Colleghi ! — Mi onoro, a nome della Commissione, di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge n. 2487, riguardante la approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

AMBROSINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

Sono approvati gli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.